

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## *Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi*

I bilanci storiografici, ancorché opportuni per fare il punto delle conoscenze nell'ambito della disciplina considerata e per ripensare in prospettiva futura il lavoro compiuto, hanno per loro natura una componente di rischio costituita dalla persona dell'estensore: non di rado, infatti, la tradizione di studi o le posizioni ideologiche intervengono a limitare il valore e l'interesse dei giudizi espressi in queste occasioni. Dal momento in cui mi sono accinto ad una attenta rilettura delle molte opere che in questi ultimi venticinque anni hanno messo in evidenza alcuni tratti significativi della personalità e del pensiero giuridico degli autori bolognesi, ho anch'io operato delle scelte: senza nulla togliere ai molti contributi utili per la ricostruzione di singoli aspetti od istituti del diritto canonico classico, credo che i risultati più duraturi siano il frutto dell'improbabile lavoro di ricognizione della tradizione manoscritta e di ricostruzione e di riordinamento dell'intricato gioco di rapporti e di influenze che legano autori ed opere di questo periodo. Ed è proprio seguendo il filo che progressivamente tali studi dipanano che cercherò di tracciare un bilancio delle novità storiografiche dell'ultimo ventennio sui canonisti bolognesi.

Il più importante centro di studi giuridici del Medioevo vede intrecciarsi, alle origini delle scuole civilistica e canonistica, realtà e leggenda. Le figure dei mitici fondatori, Pepone, Irnerio e Graziano, rimangono in gran parte avvolte nel mistero, mentre conosciamo meglio l'ambiente in cui la scuola sorge e le implicazioni legate alla politica pontificia, imperiale e comunale che ne hanno accompagnato i primi incerti passi ed il più spedito cammino successivo.

Nel 1956 il primo volume della nuova serie di *Studi e Memorie per la storia dell'Università di Bologna*, aperto da Le Bras che incoronava Bologna come sovrana medievale dei due diritti e contenente un importante articolo di

---

\* Pubbl. in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova», XX (1984-85), pp. 174-192; anche in *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley, 28 July-2 August 1980, a cura di S. KUTTNER e K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1985 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 7), pp. 241-256, a cui è stata aggiunta una nota finale di aggiornamento bibliografico.

De Vergottini sui rapporti dello Studio con l'Impero ed il Papato dalle origini alla fine del Medioevo, ha ripreso un discorso storiografico che sembrava interrotto<sup>1</sup>: il problema delle origini è stato riproposto, una decina d'anni dopo, da Cencetti, mentre più complessi panorami, in relazione al sorgere delle Università in tutta Europa, sono quelli tracciati da Haskins, Grundmann, Stelling-Michaud e, più recentemente, da Bellomo<sup>2</sup>.

Da tali studi emerge che, tra la fine del secolo XI e l'inizio del secolo XII, si afferma per iniziativa privata a Bologna l'insegnamento del diritto romano e riscuote un successo sempre crescente, se è vero, come afferma Rodolfo il Nero, che « tale diritto in un primo tempo dispiacque ai Principi, in quanto cancellava le loro antiche consuetudini; ma la sua conoscenza, data la diffusione di quella scienza, finì per trovare grazia presso di loro ». Certo i fermenti del rinnovato ambiente cittadino hanno contribuito alla libera espressione ed alla diffusione di questa nuova esperienza di studio, ma, almeno fin dopo la metà del secolo XII, Comune, Papato ed Impero non sembrano determinanti per la storia dell'istituzione universitaria. In tale clima di fervore scientifico si innesta, intorno al 1140, il rinnovato studio del diritto canonico: l'esordio, con il Decreto di Graziano, è impreveduto e maestoso.

La nuova presenza è stata interpretata dalla storiografia sulle università come complementare e quasi funzionale alla parallela scuola civilistica, e la storia successiva dei reciproci rapporti è vista come un processo di progressiva assimilazione dei due diritti, assumendo l'uno più affinate tecniche giuridiche e l'altro principi maggiormente funzionali alla nuova società. I più aggiornati studi sul Decreto, e soprattutto la progressiva identificazione degli apporti successivi che hanno concorso al completamento dell'opera, hanno

---

<sup>1</sup> G. LE BRAS, *Bologne monarchie medievale des droits savants*, in *Studi e memorie per la storia dell'Università di Bologna*, n.s. 1, Bologna 1956, pp. 1-18 e G. DE VERGOTTINI, *Lo Studio di Bologna, l'Impero, il Papato*, Bologna 1954, pp. 19-95.

<sup>2</sup> G. CENCETTI, *Studium fuit Bononie*, in « Studi medievali », 3<sup>a</sup> serie, VII (1966) pp. 781-833; CH. HASKINS, *The rise of Universities*, Ithaca 1957; H. GRUNDMANN, *La genesi dell'Università*, in « *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medioevo* », 70 (1958), pp. 1-18; S. STELLING MICHAUD, *La storia della Università nel Medioevo e nel Rinascimento: stato degli studi e prospettive di ricerca*, in *Le origini dell'Università*, a cura di G. ARNALDI, Bologna 1974, pp. 153-217 (versione italiana riveduta e ampliata della relazione presentata all'XI Congresso Internazionale di Scienze Storiche, tenutosi a Stoccolma nel 1960, con il titolo *L'histoire des Universités au moyen âge et à la renaissance*); M. BELLOMO, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, Catania 1979.

dimostrato, come vedremo, l'estraneità dei testi romanistici all'originale opera graziana. Tali acquisizioni stimolano un ripensamento della storia universitaria bolognese, che rompa il rapporto di consequenzialità quasi necessaria fra le due scuole e ridoni all'esperienza canonistica delle origini del Decreto le sue proprie caratteristiche ed i fini eminentemente ecclesiologici, al di fuori quindi di determinanti influenze culturali laiche, che sono state probabilmente solo di tipo esteriore ed organizzativo.

Per riacquistare alla storia universitaria bolognese delle origini gli effettivi termini della dialettica di due posizioni scolastiche e culturali ben separate ed individualizzate, gli storici del diritto canonico hanno offerto, negli ultimi decenni, contributi molto importanti per la propria zona di competenza, nel contesto dell'attenzione del tutto particolare prestata alla prima e fondamentale opera della scuola e del diritto canonico classico. Il convegno commemorativo di Graziano a Bologna nel 1952 e la fondazione degli «*Studia Gratiana*» nel 1953 si sono rivelati uno stimolo per il riesame di antichi problemi e un'occasione di nuovi approfondimenti. Sono state riprese in considerazione le fonti riguardanti il mitico autore, cercando di risvegliarlo, per usare la espressione dell'autore dell'ultimo saggio in argomento, dalle nebbie di un sonno ormai millenario<sup>3</sup>: i risultati non sono, allo stato delle fonti, particolarmente confortanti. La commistione di leggendarie invenzioni e di fraintendimenti, anch'essi ormai secolari, una volta dipanata, ci pone di fronte a ben pochi elementi certi. Secondo Noonan possiamo ritenere che Graziano abbia composto e commentato una parte sostanziale della *Concordia*, rivelandosi un insegnante con conoscenze e interessi teologici e con una visione da giurista. Egli lavorò a Bologna intorno agli anni 1130/40. Una simile conclusione, incrina la compattezza della tradizione sul luogo di nascita, sulla appartenenza all'ordine camaldolese, sulla carriera ecclesiastica, sulla permanenza nel monastero dei Santi Felice e Naborre (anche se non ci pare che la confutazione della testimonianza della *Summa Parisiensis* che lo definisce 'monaco', sia convincente, tenuto conto del poco tempo trascorso dall'attività di Graziano alla composizione della *Summa*). Suggestiva si rivela poi l'identificazione dell'autore del Decreto con il Graziano consultato da Goizo, Cardinal prete di Santa Cecilia, per una sentenza in tema di decime ecclesiastiche pronunciata il 31 agosto 1143 in San Marco

---

<sup>3</sup> J.T. NOONAN jr., *Gratian slept here: the changing identity of the father of the systematic study of canon law*, in «*Traditio*», XXXV (1979), pp. 145-172.

a Venezia. L'ha richiamata anche Cortese, in uno studio sulla concezione della proprietà ecclesiastica dell'arcivescovo Mosé, un altro dei *prudentes* consultato in quella circostanza: tale indagine è anche illuminante ai fini della comprensione del livello di elaborazione tecnico-giuridica dei canonisti contemporanei all'autore della *Concordia*<sup>4</sup>.

Più complesso e storiograficamente più ricco ed appassionante è stato il dibattito sulla data di composizione del Decreto, per il quale lo spunto fu dato da un articolo, acuto e spesso volutamente provocatorio, di Adam Vetulani, del 1955, ripubblicato nel 1959 proprio negli «*Studia Gratiana*»<sup>5</sup>. La datazione fissata dal maestro polacco tra il 1105 ed il 1120, in ambiente romano ed in collegamento con Pasquale II, suggeriva una lettura in senso gregoriano del Decreto, rifiutando per la prima volta una visione politicamente asettica, equilibrata e mediatrice del suo autore. L'ipotesi di Vetulani venne formulata probabilmente nel momento più opportuno: qualche anno prima era stato indetto, come si è già ricordato, il convegno graziano a Bologna, e nel 1955 l'Istituto di Storia del Diritto Canonico Medievale, appena fondato, aveva ripreso il programma di censimento dei manoscritti del Decreto. Gli interventi successivi, intesi a confutare l'ipotesi di Vetulani, si basavano proprio sul contrasto con una serie di dati provenienti dai testi più antichi della *Concordia*. La tendenza prevalente era di riportare l'opera a Bologna e agli anni 1139/40, soprattutto per la presenza costante dei canoni del Concilio Laterano II che si rivelano ostacolo insormontabile a qualsiasi anticipo di datazione<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> E. CORTESE, *Per la storia di una teoria dell'arcivescovo Mosè di Ravenna (m. 1154) sulla proprietà ecclesiastica*, in *Proceedings of the Fifth International congress of Medieval Canon Law*, Salamanca, 21-25 September 1976, a cura di S. KUTTNER - K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1980 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 6), pp. 117-155.

<sup>5</sup> A. VETULANI, *Dekret Gracjana i pierwsi dekretyisci w swietle nowego zrodia*, Wroclaw-Kraków 1955, ripubblicato con il titolo *Le décret de Gratien et les premiers décrétistes à la lumière d'une source nouvelle*, in «*Studia Gratiana*», VII (1959), pp. 273-353.

<sup>6</sup> G. FRANSEN, *La date du Décret de Gratien*, in «*Revue d'Histoire Ecclésiastique*», 51 (1956), pp. 521-529; P. GERBENZON, recensione in «*Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*», XXVI (1958), pp. 475-479; R. METZ, *À propos des travaux de M. Adam Vetulani: la date et la composition du Décret de Gratien*, in «*Revue de droit canonique*», VII (1957), pp. 62-85; H.F. SCHMID, recensione in «*Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanoni-sche Abteilung*», LXXIV (1957), pp. 365-373.

Restando ormai ferme e comunemente accettate tali delimitazioni cronologiche, è stato di recente proposto da Noonan un interrogativo riguardante l'eventuale approvazione del Decreto da parte di Eugenio III fra il 1150 ed il 1151: la base per una risposta positiva sarebbe una lettera di Giovanni di Salisbury in cui si accennerebbe alla *concordia* e ad un *Gratianus cuius* (cioè il libro) *tu ... decretus es institutor*, ma ci sembra che l'ipotesi non abbia retto alle contestazioni di Claassen, che identifica questo Graziano in un legato e cardinale nipote di Eugenio III<sup>7</sup>. Sono ancora molti gli interrogativi che rimangono da chiarire, ma è certo che i progressi più significativi provengono dall'opera di censimento e di studio della tradizione manoscritta della *Concordia*, che ha avviato a soluzione i problemi collegati alle fonti, alla sistematica, alla primitiva consistenza e all'opera personale del maestro, alle aggiunte.

Le radici culturali da cui l'autore del Decreto ha tratto nutrimento appaiono da una serie di studi, tra cui mi piace ricordare la prolusione genovese di Kuttner nel 1965<sup>8</sup>, che hanno posto in luce gli apporti specifici o le suggestioni provenienti dalle opere di Placido di Nonantola, Algeri di Liegi e Abelardo. Si chiariscono anche le fonti che hanno concorso a formare il Decreto: gli apporti scritturali sono stati investigati da Le Bras e Lefebvre, i passi patristici censiti da Munier, mentre per le decretali e i testi conciliari Mme Rambaud ha rilevato la dipendenza dall'opera di Ivo di Chartres<sup>9</sup>. Ancora di recente sono stati poi verificati i rapporti dell'opera graziana con la Collezione in Tre Libri<sup>10</sup>.

Diritto e teologia si confermano ancora, sulla base degli studi suddetti, nel loro gioco di interferenze e spesso di confusioni, le costanti intorno a

---

<sup>7</sup> J.T. NOONAN jr., *Was Gratian approved at Ferentino?*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 6 (1976), pp. 15-27 e P. CLAASSEN, *Das Decretum Gratiani wurde nicht in Ferentino approbiert*, *Ibidem*, 8 (1978), pp. 38-40.

<sup>8</sup> S. KUTTNER, *Urbano II, Placido da Nonantola e Graziano*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova », IX (1970), pp. 1-3.

<sup>9</sup> Per un quadro generale e bibliografia J. RAMBAUD-BUHOT, *Le legs de l'ancien droit: Gratien*, in G. LE BRAS - C. LEFEBVRE - J. RAMBAUD, *L'Âge classique 1140-1378. Sources et théorie du droit*, in *Histoire du Droit et des Institutions de l'Église en Occident*, 7, Paris 1965, p. 51 e sgg.

<sup>10</sup> J.H. ERICKSON, *The Collection in Three Books and Gratian's Decretum*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 2 (1972), pp. 67-75; G. MOTTA, *A proposito dei testi di Origene nel Decreto di Graziano*, in « Revue Bénédictine », 88 (1978), pp. 315-320.

cui il Decreto svolge i suoi temi ecclesiologici e svela la politica culturale del suo autore<sup>11</sup>.

Per la tripartizione dell'opera e le ulteriori divisioni interne, a causa delle contrastanti risultanze provenienti dai manoscritti del Decreto e dalle opere dei primi commentatori, non è possibile ricevere una risposta univoca: si deve quindi convenire con Mme Rambaud che i decretisti hanno introdotto nell'opera del maestro divisioni più o meno ideologiche, in modo da rendere questo ammasso di documenti più facilmente accessibile<sup>12</sup>.

Le stesse fonti hanno ormai definitivamente acquisito l'estraneità alla *Concordia* originaria dei trattati *de poenitentia* e *de consecratione*, ed hanno permesso agli storici di valutare meglio l'opera di completamento al Decreto attuata, successivamente alla sua composizione, attraverso l'aggiunta di *paleae* e di decretali pontificie. In questo ambito un'attenzione particolare è stata prestata ai testi di diritto romano, ed anche per essi ci si è chiesti se fossero originariamente nel Decreto: la risposta negativa è senz'altro la più ragionevole, anche se, da un punto di vista definitorio, rimane problematica la possibilità di comprenderli fra le *paleae*, dal momento che, ed è ancora Mme Rambaud che lo afferma, appare diverso il procedimento di inserzione nell'opera graziana, non cioè al fine di colmare lacune od omissioni ma piuttosto adattare principi romani all'ordinamento canonico<sup>13</sup>.

Si apre così la prima fase di quella che Legendre ha definito con felice espressione, «penetrazione del diritto romano» nel diritto della Chiesa attraverso il filtro della scuola<sup>14</sup>.

Vorrei ancora aggiungere alcune brevi note al quadro degli studi graziani sopra delineato, e la prima riguarda nuovamente gli «*Studia Gratiana*». Il merito maggiore della rivista, al di là del valore non sempre omogeneo dei contributi pubblicati, consiste nella capacità di aggregazione intorno all'opera del caposcuola del diritto classico, di una serie di studi, molti dovuti non a specifici cultori della disciplina canonica, che hanno approfondito e

---

<sup>11</sup> Una sintesi recente S. CHODOROW, *Christian Political Theory and Church Politics in the Mid-Twelfth Century: the Ecclesiology of Gratian's Decretum*, Berkeley 1972.

<sup>12</sup> J. RAMBAUD-BUHOT, *Le legs* cit., p. 82.

<sup>13</sup> *Ibidem*, pp. 125-128.

<sup>14</sup> P. LEGENDRE, *La pénétration du droit romain dans le droit canonique classique de Gratien à Innocent IV - 1140-1254*, Paris 1964.

arricchito la storiografia sul Decreto sotto svariati punti di vista. Predominano naturalmente i giuristi, anch'essi aperti a discutere le problematiche più diverse, dalle più generali, legate alla giustizia e all'equità, a quelle più tecniche, processuali, penali e di organizzazione ecclesiale. Di tale apertura interdisciplinare l'esempio più vistoso è costituito dai tre monumentali ed affascinanti volumi del *Corpus* delle miniature del Decreto, curati da Melnikas, che hanno fra l'altro offerto a Stickler lo spunto per alcune acute osservazioni sulla rappresentazione figurata dei rapporti tra le due potenze universali del Medio Evo<sup>15</sup>.

Infine, sempre in ambito di studi sul Decreto, è da ricordare l'iniziativa del Centro di documentazione di Strasburgo di utilizzare un elaboratore elettronico per la formazione di un vocabolario canonico e giuridico dell'opera: prospettive, problemi e primi risultati sono stati più volte illustrati da Metz e dai suoi collaboratori<sup>16</sup>.

Il periodo successivo a Graziano è soprattutto caratterizzato dall'assunzione da parte dei canonisti di una più precisa coscienza della propria funzione, in sintonia con una politica pontificia più aggressiva ed ecumenica, tendente, per usare un'espressione ormai famosa, ad armonizzare le dissonanze provenienti dal composito organismo ecclesiale<sup>17</sup>.

Negli scritti che, in questi ultimi anni, hanno avuto per oggetto i prodotti della scuola canonistica immediatamente successivi all'opera dei maestro, sono emersi in primo piano i problemi testuali e di tradizione manoscritta: sono ancora molti gli interrogativi collegati alla identificazione ed alla attribuzione di singole glosse o strati di glosse, anche se alcuni recenti lavori di Weigand mostrano come, attraverso paralleli progressivi effettuati sui singoli passi glossati nei manoscritti del Decreto, si potrebbe avviare la

---

<sup>15</sup> A. MELNIKAS, *The Corpus of the miniatures in the manuscripts of Decretum Gratiani*, in « Studia Gratiana », XIX (1975), pp. 16-18; A.M. STICKLER, *Ursprung una gegenseitiges Verhältnis der beiden Gewalten nach den Miniaturen des Gratianischen Dekrets*, *Ibidem*, XX (1976), pp. 339-377.

<sup>16</sup> R. METZ - J. SCHLICK, *La mise en ordinateur du vocabulaire canonique et juridique du Decret de Gratien: Recherches préliminaires*, Strasbourg 1972 (Centre de recherche et de documentation des institutions chrétiennes, 3), e da ultimo R. METZ - J. SCHLICK - O. GANGHOFFER, *An Index verborum to Gratian's Decretum: The reason to computerize it*, in « Computer and the humanities » XII (1978), pp. 27-32.

<sup>17</sup> S. KUTTNER, *Harmony from Dissonance*, Latrobe 1960.



formazione di un *Corpus glossarum*. Interessanti esemplificazioni hanno riguardato le prime glosse alla dist. XII e quelle del canonista noto come *Cardinalis*: per quest'ultimo, sulla base dei riscontri effettuati, Weigand identifica il *Magister Hubaldus*, richiamato dai testi, nel Cardinale *Johannes Sutrinus*, che già Stickler aveva indicato come probabile autore delle glosse così sottoscritte<sup>18</sup>.

Una notevole attenzione è stata riservata alle abbreviazioni del Decreto, e si è affermato che tali in fondo possono considerarsi anche le prime *Summae*, viste come un tentativo di rendere accessibile la monumentale opera graziana. Si sono rilevati i caratteri originali soprattutto dell'*Abreviatio Gedanensis* e di quella di Ognibene, per le quali sono da segnalare gli apporti di Vetulani<sup>19</sup>, mentre alla tendenza ridimensionatrice dell'opera di Paucapalea si è aggiunta di recente l'ipotesi di Noonan sul 'vero Paucapalea' che coinvolge anche la paternità della *Summa Sicut vetus testamentum*<sup>20</sup>.

Maggiori chiarimenti potranno certo provenire dalla edizione, avviata da Grootens per i *Monumenta Iuris Canonici*, delle prime *Summae* bolognesi, quali la *Quoniam omissis, Ius aliud divinum, Quoniam in omnibus rebus, Sicut vetus testamentum*, e dalla edizione, per la medesima collana, delle *Notae Atrebatenses* a cura di Van de Wouw.

Uno dei capitoli più contestati delle vicende della prima scuola canonistica bolognese riguarda la determinazione di chi sia realmente il *Magister Rolandus*: la tradizione lo ha identificato in Rolando Bandinelli, il futuro Alessandro III, a cui ha attribuito lo Stroma, le Sentenze ed una serie di glosse, oltre ad una enorme influenza scolastica e dottrinale, rilevabile principalmente nel *Fragmentum Cantabrigiense*, nelle c.d. *Incerti Auctoris Quaestiones*, ed in altre questioni illustrate da Fransen e da Weigand. Fu proprio

---

<sup>18</sup> R. WEIGAND, *Frühe Glossen zu D. 12 cc. 7-6 des Dekrets Gratians*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 5 (1975), pp. 35-51 e *Die Glossen des Cardinalis (Magister Hubaldus?) zum Dekret Gratians, besonders zu C. 27 q. 2, Ibidem*, 3 (1973), pp. 73-95; A.M. STICKLER, *Decretisti bolognesi dimenticati*, in « Studia Gratiana », III (1955), p. 393.

<sup>19</sup> A. VETULANI, *Le Décret de Gratien* cit. e A. VETULANI - W. URUSZCZAK, *L'oeuvre d'Omnebene dans le MS 602 de la Bibliothèque municipale de Cambrai*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law*, Toronto 21-25 August 1972, a cura di S. KUTTNER, Città del Vaticano 1976 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 5), pp. 11-26.

<sup>20</sup> J.T. NOONAN Jr., *The true Paucapalea?*, in *Proceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 157-186.

quest'ultimo autore, nel 1963, ad avanzare la tesi che il *Fragmentum Cantabrigiense* dovesse essere sottratto alla paternità della scuola del Bandinelli e ricondotto invece all'insegnamento di un altro *Magister Rolandus*, operante a Bologna intorno al 1150/60<sup>21</sup>. Una conferma dell'esattezza di tale impostazione è venuta da Fransen, il quale, nel dar conto di uno dei tanti e preziosi spogli di manoscritti di *quaestiones*, rilevava che le teorie esposte e riferite a Rolando non trovavano rispondenza in alcun passo della *Summa* del Bandinelli e che, in presenza di parallelismi fra le suddette *quaestiones* ed il *Fragmentum Cantabrigiense*, l'identificazione con il secondo *Magister Rolandus* ipotizzata da Weigand dovesse essere mantenuta<sup>22</sup>. L'argomento che a Fransen sembra fondamentale è la citazione, in alcune questioni e nel frammento, del canonista *Metellus*, altrimenti sconosciuto, e si può aggiungere, al proposito, che lo stesso Weigand, alcuni anni dopo, ha dato notizia della scoperta di una serie di *quaestiones* provenienti proprio dalla scuola di Rolando e Metello<sup>23</sup>.

In questo panorama, già complesso, si è da ultimo inserito un articolo di Noonan dal significativo titolo *Who was Rolandus?*, nel quale si rigettano le argomentazioni per la identificazione di Rolando con il futuro Alessandro III<sup>24</sup>.

Quale che sia la sorte storiografica futura di tale contrasto di attribuzioni, è opportuno aggiungere che la personalità del Bandinelli ha continuato, soprattutto per i tratti del pensiero politico, per l'azione di pontefice e per la vasta produzione normativa, ad attirare l'attenzione di studiosi, anche non specializzati in scienza canonistica, emergendo con la sua personalità di

---

<sup>21</sup> R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht*, München 1963, pp. 123-126.

<sup>22</sup> G. FRANSEN, *La Structure des Quaestiones Disputatae et leur classement*, in « *Traditio* » XXIII (1967), pp. 519-520.

<sup>23</sup> R. WEIGAND, *Quaestiones aus der Schule des Rolandus und Metellus*, in « *Archiv für katholisches Kirchenrecht* », 138 (1969), pp. 82-94.

<sup>24</sup> J.T. NOONAN jr., *Who was Rolandus?*, in *Law, Church and Society, Essays in Honor of Stephan Kuttner*, a cura di K. PENNINGTON and R. SOMERVILLE, Philadelphia 1977, pp. 21-48. Il tema è stato riproposto, utilizzando una base di documentazione manoscritta molto più ampia e probante, da R. WEIGAND, *Magister Rolandus und Papst Alexander III*, in « *Archiv für katholisches Kirchenrecht* » 149 (1980), pp. 3-44, il quale afferma che negli anni Cinquanta del secolo XII ha insegnato a Bologna un *Magister Rolandus* che non è il Bandinelli: le testimonianze di un insegnamento di quest'ultimo sono scarse e si riferiscono solo alla teologia.

legislatore e di papa come uno dei più importanti ed affascinanti personaggi del suo secolo<sup>25</sup>.

Problemi diversi concernono invece la prima monumentale *Summa* al Decreto, dovuta a Rufino, per il quale, oltre al ritrovamento di una serie di nuovi manoscritti, è da segnalare la utilizzazione massiccia delle sue dottrine in tutte le opere che trattano gli istituti del diritto canonico medievale e la storia dei rapporti tra Impero e Papato: è emersa la enorme influenza esercitata fuori da Bologna, soprattutto per il tramite di Stefano Tornacense e di Giovanni di Faenza<sup>26</sup>.

Per il teologo e canonista francese, appartenente anch'egli per la sua opera di giurista alla scuola di Bologna, sono da ricordare i contributi di Kuttner, che ha definitivamente stabilito che la terza parte della *Summa*, attribuita a Stefano dall'edizione di Schulte, non si collega con le parti precedenti: l'autore sembra infatti di scuola francese, al di fuori quindi dei connotati scientifici propri della tradizione bolognese in cui il Tornacense si è formato<sup>27</sup>. Anche il suo pensiero giuspolitico contiene tratti di notevole originalità, che sono stati posti in luce soprattutto da Delaye, il suo ultimo biografo<sup>28</sup>.

Un'attenzione maggiore e forse giudizi meno frettolosi di quello, ormai traluzio, di essere solo un modesto imitatore, meriterebbe Giovanni da Faenza, sia per la *Summa* che per l'insieme delle glosse prodotte<sup>29</sup>: la notevole circolazione della sua opera e l'influenza esercitata dovrebbero far rivalutare le sue doti di completezza, di chiarezza espositiva e l'originalità di talune soluzioni. Un esempio è la sua posizione in tema di *denunciatio evangelica* studiata da Lefebvre<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> Si veda, da ultimo, R. SOMERVILLE, *Pope Alexander III and the Council of Tours (1163)*, Berkeley-Los Angeles-London 1977.

<sup>26</sup> R. BENSON, *Rufin*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1965, pp. 779-784.

<sup>27</sup> S. KUTTNER, *The third Part of Stephen of Tournai's Summa*, in «Traditio» XIV (1958), pp. 502-505.

<sup>28</sup> P. DELHAYE, *Etienne de Tournai*, in *Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastique*, XV, Paris 1963, pp. 1274-1278.

<sup>29</sup> Già Juncker e Kuttner avevano contestato queste valutazioni. Si veda per tutti A.M. STICKLER, *Jean de Faenza ou Joannes Faventinus*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VI, Paris 1957, pp. 99-102.

<sup>30</sup> C. LEFEBVRE, *Gratien et les origines de la «dénunciation évangélique»: de l'«accusation» à la «denunciatio»*, in «Studia Gratiana», IV (1957), pp. 231-250.

Ancora una personalità di notevole interesse, che è al contempo teologo e giurista, è quella di Gandolfo, per il quale un recente articolo di Weigand, sempre rivolto a ricercare un modello per impostare un *Corpus glossarum*, ha messo in luce l'acutezza e la risonanza delle posizioni dottrinali<sup>31</sup>.

Con Simone da Bisignano rientriamo nel novero delle *Summae* di maggior rilievo scientifico, per le quali è stata prevista la riedizione e l'inserimento nei *Monumenta Iuris Canonici*. Sinora alcuni studi preliminari di McLaughlin e di Holtzmann hanno inteso porre soprattutto in evidenza il fenomeno della inserzione nell'opera di questo giurista di decretali *extravagantes*, a significare sia l'apertura di più ampi orizzonti per la scienza canonistica, sia un rapporto diverso con l'opera graziana, a cui si ritiene che le decretali possano derogare; la conseguenza più rilevante è un più stretto collegamento con la nuova realtà del potere pontificio, di cui la legislazione più recente è supporto teorico e pratico<sup>32</sup>.

Il documento dottrinale che ha maggiormente appassionato gli studiosi, in questi ultimi anni, per i suoi problemi di ricostruzione testuale e di attribuzione, è stato l'Apparato *Ordinaturus Magister Gratianus*. Stickler ha rilevato per primo nell'opera una linea dottrinale unitaria; Keijr e Weigand hanno poi contribuito a sceverarne le caratteristiche, e quest'ultimo autore, nel 1978, ha tentato un bilancio dei risultati raggiunti, ponendo in rilievo la modificazione della lista dei manoscritti con i ritrovamenti di questi ultimi anni, precisando le due recensioni che sono state identificate, e facendo alcune ipotesi di lavoro sulla loro paternità, da riportare la prima a Bernardo da Pavia ed alla sua scuola, e la seconda alla scuola di Ugucione<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> R. WEIGAND, *Gandolphusglossen zum Dekret Gratians*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 7 (1977), pp. 15-48.

<sup>32</sup> T.P. MC LAUGHLIN, *The Extravagantes in the Summa of Simon de Bisignano*, in « Medieval Studies », XX (1958), pp. 167-176; W. HOLTZMANN, *Zu den Dekretalen bei Simon von Bisignano*, in « Traditio », XVIII (1962), pp. 450-459.

<sup>33</sup> A.M. STICKLER, *Zur Entstehungsgeschichte und Verbreitung des Dekret-apparat « Ordinaturus Magister Gratianus »*, in *Collectanea Stephan Kuttner II* (« Studia Gratiana », XII, 1967), pp. 111-141; J. KEIJR, *Apparat au Decret de Gratien « Ordinaturus », source de la « Summa decretorum » de Huguccio*, *Ibidem*, pp. 143-164; R. WEIGAND, *Welcher Glossenapparat zum Dekret ist der erste?*, in « Archiv für katholisches Kirchenrecht », CXXXIX (1970), pp. 459-481; ID., *Der erste Glossenapparat zum Dekret: « Ordinaturus Magister »*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 1 (1971), pp. 31-41; ID., *Zum Handschriftenliste des Glossenapparats « Ordinaturus Magister »*, *Ibidem*, 8 (1978), pp. 41-47.

Sull'opera di Ugucione, che chiude il primo ciclo della scienza canonistica classica, il discorso dovrebbe essere molto più lungo di quanto il tempo a noi concesso possa permettere. Ci limiteremo pertanto a ricordare che l'edizione della *Summa* è stata avviata da una équipe di studiosi nel 1955, e si è scontrata con le difficoltà di una tradizione testuale molto vasta. Nonostante però sia rimasta manoscritta, l'opera del giurista pisano è stata largamente utilizzata dalla storiografia, certo più di tutte le altre del diritto classico rimaste inedite. Nel profilo tracciato da Stickler nel 1965 per il *Dictionnaire de droit canonique*, viene fornito un nutrito elenco di autori che hanno ricostruito su vari temi il pensiero del maestro bolognese, ed altri, apparsi dopo quella data, si potrebbero aggiungere<sup>34</sup>.

Strettamente legata ad Ugucione ed alla sua opera è la *Summa Reginensis*, studiata anch'essa da Stickler che l'ha attribuita a Pietro Beneventano, raccogliitore della *Compilatio Tertia*, e l'ha datata intorno al 1192<sup>35</sup>. Qualche anno orsono Van de Wouw ha scoperto nella Biblioteca di Aschaffenburg un frammento di una *Summa decretorum* di scuola bolognese, ed ha ipotizzato che si tratti di un nuovo frammento della stessa incompleta *Summa Reginensis*<sup>36</sup>.

Dopo il 1190 si fa tradizionalmente iniziare una nuova fase della storia del diritto canonico medievale, forse più complessa ma anche più interessante per una serie di elementi legati alla politica ed alla normativa ecclesiastica, che, soprattutto con Innocenzo III (i cui rapporti con la cultura giuridica sono stati di recente chiariti da Pennington)<sup>37</sup>, arricchiscono di nuovo materiale e di nuovi temi la riflessione dei canonisti. Non è un caso che alcuni di questi, e tra i più importanti, quali Alano, Bernardo Compostellano il Vecchio e Tancredi si dedichino, oltre che al commento dottrinale, anche alla raccolta dei testi delle decretali pontificie.

Elemento caratterizzante di questo nuovo periodo è certo l'evolversi dell'Università di Bologna ed il diverso atteggiarsi dei suoi rapporti con Im-

---

<sup>34</sup> A.M. STICKLER, *Ugucione di Pisa*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, VII, Paris 1965, pp. 1355-1362.

<sup>35</sup> ID., *Decretisti bolognesi* cit., pp. 375-410, soprattutto p. 391 e sgg.

<sup>36</sup> H. VAN DE WOUW, *Notes on the Aschaffenburg Manuscript Perg. 26*, in « *Bulletin of Medieval Canon Law* », 3 (1973), pp. 97-107.

<sup>37</sup> K. PENNINGTON, *Pope Innocent III's views on Church and state: A gloss to per venerabilem*, in *Law, Church and Society* cit., pp. 59-68.

pero e Papato. Dopo l'ufficializzazione del successo e dell'importanza dello Studio ad opera di Federico I Barbarossa con la Costituzione *Habita*, è la Chiesa che soprattutto si rivela capace di comprendere ed utilizzare le potenzialità dell'istituzione universitaria. Aumentano progressivamente il peso e la potenza locale della organizzazione ecclesiastica, che si manifesta nei modi più diversi, dalla predicazione dei francescani e dei domenicani, all'apertura dei conventi alle *scholae*, alla conservazione e ricopiatura dei libri. Aumenta il numero degli ecclesiastici che frequentano lo Studio. La Chiesa entra quindi di prepotenza nell'Università e tenta di appropriarsi della cultura, ormai egemone, ivi prodotta. L'istituzione è esaltata dalla dottrina ed i maestri, come ha ben rilevato Le Bras, sono del pari altamente considerati<sup>38</sup>.

Sono due i momenti di ufficializzazione di questi processi: il primo scientifico, con l'invio a Bologna della *Compilatio Tertia* e della *Compilatio Quinta*, ed uno politico, con l'intervento di Onorio III contro il podestà bolognese, culminato con l'affidamento degli studenti all'arcidiacono per la laurea e studiato da Rossi in un articolo del 1956<sup>39</sup>.

Ed è proprio questo il periodo, iniziato nel 1190 col passaggio dallo *ius antiquum* allo *ius novum*, della grande fioritura canonistica bolognese e la storiografia di quest'ultimo ventennio, nell'approfondire i vari aspetti, ne ha rivalutato l'importanza nel complesso del diritto canonico classico: diventa definitivo il distacco dalla teologia, predomina la nuova legislazione, si afferma e si allarga un diverso uso del diritto romano, mentre Bologna permane il centro di propulsione e di diffusione dei nuovi fermenti. Notevole è anche la circostanza che buona parte dei più famosi canonisti della scuola, in questo periodo, non siano nemmeno italiani: taluni, come Riccardo Anglico, producono più opere e caratterizzano ognuna di esse secondo le suggestioni culturali ricevute, a Bologna o altrove; altri, come Alano Anglico e Giovanni Teutonico, tornati in patria, diventano i tramiti della dottrina bolognese ed influenzano gli ambienti in cui si trovano ad operare. Di essi, almeno per la parte di attività legata allo Studio, si avrà modo di trattare più avanti, ad eccezione dei canonisti spagnoli, dei quali, in seguito ad amiche-

---

<sup>38</sup> G. LE BRAS, *Velut splendor firmamenti: le Docteur dans le droit de l'Église médiévale*, in *Mélanges offerts à Etienne Gilson*, Torino-Paris 1959, pp. 373-388.

<sup>39</sup> G. ROSSI, « *Universitas scholarium* » e *Comune* (sec. XII-XIV), in *Studi e memorie cit.*, pp. 173-266.

vole accordo, non per ragioni di nazionalismo ma per la maggiore competenza, riferirà in questo stesso congresso Antonio Garcia y Garcia <sup>40</sup>.

A cavallo fra vecchio e nuovo opera Bernardo da Pavia, uno dei più attivi artigiani del diritto classico della Chiesa, come lo ha definito Le Bras in un articolo di ricostruzione biografica ancor oggi fondamentale <sup>41</sup>. Ad esso gli studi successivi hanno aggiunto, oltre alla maggiore conoscenza della tradizione manoscritta del complesso della sua opera, anche un recupero delle caratteristiche di originalità scientifica espresse dalle monografie sul matrimonio (penso ad esempio ad alcune analisi di Weigand) <sup>42</sup> e sulla elezione (il riferimento è soprattutto alle opere di Benson e di Müller) <sup>43</sup>. Non è il caso di tornare poi sui meriti che gli derivano dall'opera di raccogliitore del materiale canonico (sfuggito all'attenzione di Graziano, o da questi escluso), e delle decretali successive all'opera del maestro, che hanno formato oggetto del *Breviarium Extravagantium*, o ancora sulla sistematica che tale collezione ha inaugurato. L'interesse per il *Breviarium* e per le glosse ad esso apposte si è concretato sia negli studi Fransen sulle diverse forme della *Compilatio Prima* <sup>44</sup>, sia in quelli di Lefebvre che ha offerto alcuni importanti stralci di glosse <sup>45</sup>.

È lo stesso Lefebvre che cura attualmente l'edizione dell'Apparato alla *Compilatio Prima* di Riccardo Anglico <sup>46</sup>, mentre uno studio specifico certo

---

<sup>40</sup> Relazione pubblicata sotto il titolo *La Canonística Ibérica (1150-1250) en la investigación reciente*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 11 (1981), pp. 41-75.

<sup>41</sup> G. LE BRAS, *Bernard de Pavie*, in *Dictionnaire de Droit Canonique*, II, Paris 1937, p. 789; F. LIOTTA, *Bernardo da Pavia*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, pp. 279-284.

<sup>42</sup> R. WEIGAND, *Die bedingte Eheschliessung im kanonischen Recht*, München 1963, pp. 241-260.

<sup>43</sup> R.L. BENSON, *The Bishop-Elect: A Study in medieval Ecclesiastical Office*, Princeton 1968, p. 128 e sgg.; H. MÜLLER, *Der Anteil der Laien an der Bischofswahl: Ein Beitrag zur Geschichte der Kanonistik von Gratian bis Gregor IX*, Amsterdam 1977 (Kanonistische Studien und Texte, XXIX), p. 78 e sgg.

<sup>44</sup> G. FRANSEN, *Les diverses formes de la « Compilatio I<sup>a</sup> »*, in *Scrinium Lovaniense: Mélanges historiques Etienne Van Cauwenbergh*, Louvain 1961 (Recueil de travaux d'histoire et de philologie, 24), pp. 235-253.

<sup>45</sup> Si veda, da ultimo, C. LEFEBVRE, *Les gloses a la « Compilation I<sup>a</sup> du MS. Pal. Lat. 652 de la Bibliothèque Vaticane*, in « Studia Gratiana », XX (1976), pp. 135-156.

<sup>46</sup> C. LEFEBVRE, *Recherches sur les manuscrits de la « Compilatio I<sup>a</sup> »*, in *Congrès de Droit canonique medieval*, Louvain-Bruxelles, 22-26 Juillet 1958, Louvain 1959, pp. 137-150.

meriterebbe l'influenza che nello Studio ha esercitato l'*Ordo Iudiciarius* dello stesso autore. Si sta sempre maggiormente verificando l'importanza dell'Apparato di Alano Anglico *Ius naturale*, sia per i contenuti giuridici, sia come veicolo di diffusione della cultura bolognese. Le indicazioni fornite da Kuttner nel 1943, nel suo articolo su Bernardo Compostellano il Vecchio, sono state riprese e dibattute soprattutto da Stickler e Weigand, nel tentativo di ricostruire la datazione più corretta delle due redazioni dell'opera<sup>47</sup>. Di recente la teoria di Stickler, che data la prima redazione intorno al 1192, ha ricevuto un supporto dalle ricerche di Fraher, che, sulla base della influenza sulla *Summa* anglo-normanna *Induent sacri*, ha convenuto sulla esattezza della datazione sopra indicata<sup>48</sup>. Anche Tancredi, una delle figure più rappresentative di tutta la scuola bolognese, ci ha lasciato un *Ordo Iudiciarius*, la cui diffusione ha fatto sì che la fama dell'autore sia stata soprattutto legata ad essa, relegando in secondo piano l'attività di raccogliitore e commentatore di decretali. Le ricognizioni di manoscritti di questi ultimi anni hanno riproposto la centralità della sua figura nel movimento bolognese legato alle *Compilationes antiquae*, e l'ultimo interessante risultato al riguardo è un articolo di Boyle del 1978, che ripropone Tancredi come autore della *Compilatio Quinta*, sulla base di un esame dei registri vaticani e delle indicazioni in essi apposte<sup>49</sup>.

Molto meglio conosciuta ed utilizzata è anche l'opera di Damaso, dipendente da Riccardo Anglico per l'*Ordo Iudiciarius* e da Tancredi per i commentari alle prime due collezioni antiche. La notizia della esistenza di un Apparato alla *Compilatio Tertia* è stata data da Garcia y Garcia nel 1962, che non ha però ritrovato alcun manoscritto dell'opera<sup>50</sup>.

Concludiamo i cenni su questa fase della scuola bolognese con Giovanni Teutonico, del quale si è assistito al recupero dell'importanza stori-

---

<sup>47</sup> A.M. STICKLER, *Alanus Anglicus als Verteidiger des monarchischen Papsttum*, in « *Salsianum* » XXI (1952), p. 371; R. WEIGAND, *Die Naturrechtslehre der Legisten und Dekretisten von Imerius bis Accursius und von Gratian bis Iohannes Teutonicus*, München 1967, p. 225.

<sup>48</sup> R. FRAHER, *Alanus Anglicus and the Summa « Induent sacri »*, in « *Bulletin of Medieval Canon Law* », 6 (1976), pp. 47-54.

<sup>49</sup> L.E. BOYLE, *The Compilatio quinta and the registers of Honorius III*, *Ibidem*, 8 (1978), pp. 9-19.

<sup>50</sup> A. GARCIA Y GARCIA, *Observaciones sobre los apparatus de Damaso Hungaro a las tres primeras compilaciones antiguas*, in « *Traditio* », XVIII (1962), pp. 469-471.



grafica delle altre opere che non fossero la Glossa Ordinaria al Decreto. Garcia y Garcia ha dato a più riprese anticipazioni sui manoscritti e sul contenuto dell'Apparato ai canoni del Quarto Concilio Lateranense<sup>51</sup>; Pennington sta invece approntando l'edizione dell'Apparato alla *Compilatio Tertia*, che egli ritiene l'opera più importante del giurista tedesco: dall'esame dei diciotto manoscritti superstiti si evince che il Teutonico completò l'opera intorno al 1218 e, poco dopo, lasciò Bologna per Halberstadt senza terminarne la revisione<sup>52</sup>.

Malgrado la dispersione negli anni Venti del XIII secolo della generazione di canonisti commentatori delle Compilazioni antiche e le difficoltà dello Studio a causa sia delle interferenze esterne, non ultima la fondazione da parte di Federico II della Università napoletana, sia delle ricorrenti crisi interne, con le prime diaspore, si assiste ad una fioritura scientifica copiosa per i civilisti, ed i nomi di Accursio ed Odofredo possono ben esemplificarla, ed addirittura splendida per i canonisti, i quali, con le opere di Sinibaldo dei Fieschi e di Enrico da Susa raggiungono quello che a ragione è stato ritenuto l'apogeo della scienza canonistica medievale: in meno di un secolo il diritto canonico si è unificato diventando giuridico, pontificio e completo e la Chiesa ha altresì raggiunto la coesione geografica, l'unità giuridica, la completezza e l'autorità della gerarchia.

Le Decretali di Gregorio IX sono la sanzione ed il monumento a questa situazione. Ad esse sono dedicati i commenti successivi, per i quali però la situazione storiografica non può dirsi particolarmente soddisfacente.

Al congresso di Toronto del 1972 Bertram ha posto in luce i problemi delle fonti di questo periodo e la mancanza di uno strumento di lavoro come il *Repertorium* di Kuttner<sup>53</sup>. Grossi quesiti rimangono anche per

---

<sup>51</sup> ID., *El Concilio IV de Letrán (1215) y sus comentarios, Ibidem*, XIV (1958), pp. 484-502. Nel frattempo è stata pubblicata l'edizione: *Constitutiones Concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis glossatorum*, a cura di A. GARCIA Y GARCIA, Città del Vaticano 1981 (*Monumenta Iuris Canonici, Series A, Corpus glossatorum*, 2).

<sup>52</sup> K. PENNINGTON, *The Manuscripts of Johannes Teutonicus Apparatus to Compilatio tertia: Considerations on the Stemma*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 4 (1974), pp. 17-31. Nel frattempo è stato pubblicato il primo volume dell'edizione: *JOHANNES TEUTONICI Apparatus glossarum in Compilationem tertiam*, a cura di K. PENNINGTON, Città del Vaticano 1981 (*Monumenta Iuris Canonici, Series A, Corpus glossatorum*, 3).

<sup>53</sup> M. BERTRAM, *Aus kanonistischen Handschriften der Periode 1234 bis 1298*, in *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* cit., pp. 27-44.

l'Ostiense e Sinibaldo, le cui *Summae*, insieme a quella di Goffredo da Trani, ebbero pure gli onori di più edizioni a partire dai primordi della stampa: è con vivo interesse che attendiamo di conoscere quello che lo stesso Bertram avrà da comunicare, in questo congresso, sulla tradizione manoscritta dell'opera del giurista genovese.

Del resto altre figure di primo piano quali, per restare a Bologna, Bartolomeo da Brescia e Bernardo da Parma, attendono di essere meglio studiate.

Di Goffredo, Sinibaldo e l'Ostiense la storiografia giuridica, comunque, si è a lungo occupata: sono studi sulle concezioni politiche, sul concetto di equità, sui rapporti col diritto romano, sulle persone ecclesiastiche, su fondamentali principi di diritto sostanziale e processuale, che ignorano di solito, ai fini della conoscenza dell'evoluzione delle concezioni giuridiche di questi autori, i problemi legati alla tradizione manoscritta delle loro opere. Si può ad esempio ricordare che Bertram ha di recente posto in evidenza che Goffredo, precedentemente alla *Summa*, ha composto anche un Apparato alle Decretali, datato anteriormente al 1243<sup>54</sup>, mentre Maffei ha spostato la conclusione della *Summa* dell'Ostiense al 1252<sup>55</sup>.

Ed è con quest'opera di Maffei e con questa data, il 1252, che ci piace chiudere il nostro discorso. Si tratta di un anno fondamentale per la storia dell'istituzione bolognese, e non è certo casuale che proprio nel Bollettino dell'Istituto di Storia del Diritto Canonico Medievale dell'Università di California di Berkeley, che ha accolto in questi ultimi vent'anni contributi fondamentali per la migliore conoscenza del più importante centro universitario medievale, sia apparsa una delle novità storiografiche più stimolanti. Al fondo di un trattato procedurale contenuto in un manoscritto acquisito dalla Robbins Collection, sono state individuate le più antiche norme statutarie dell'*Universitas Scholarium* bolognese finora pervenuteci che, per ripetere le parole di Maffei che le ha edite e commentate,

« è quanto dire l'esempio forse più insigne, per l'epoca e l'importanza dello Studio, della legislazione universitaria dell'intero mondo medievale »; « le norme ... dovrebbero far parte del complesso di statuti, fin qui ritenuti perduti, emanati presumibilmente nel

---

<sup>54</sup> ID., *Der Dekretalenapparat des Goffredus Tranensis*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 1 (1971), pp. 79-83.

<sup>55</sup> D. MAFFEI, *Un trattato di Bonaccorso degli Elisei e i più antichi statuti dello Studio di Bologna nel manoscritto 22 della Robbins Collection, Ibidem*, 5 (1975), p. 92.

1252 dalla *Universitas Scholarium* bolognese ...: redatti i nuovi statuti cittadini nel 1250, nei quali trovavano assetto anche i rapporti tra Studio e Comune, seguivano dopo due anni gli statuti che l'*Universitas Scholarium* si dava in quanto ente distinto ed autonomo ... riconosciuti 'licita et honesta' il 12 gennaio 1253 essi meritavano l'approvazione e conferma di Innocenzo IV »<sup>56</sup>.

Comune e Papato, quindi, come o forse più che in passato sono presenti e determinanti nella vita dello Studio.

Alla fine di queste note, necessariamente limitate, ci sia consentita una osservazione complessiva e generale di tipo metodologico, che può valere come un bilancio della storiografia degli ultimi venti anni sulla scuola canonistica bolognese. Ci pare che di fronte ad innegabili progressi ed a nuove acquisizioni sussistano alcuni scompensi: si è avuta cioè una notevole concentrazione di studi e di interesse su opere e personaggi tradizionalmente rappresentativi del periodo, come Graziano, Ugucione, Giovanni Teutonico, Sinibaldo, l'Ostiense, ma con una diversificazione negli studi. Da una parte si collocano numerosi contributi intesi a ricostruire singoli aspetti del pensiero dei canonisti, basandosi pressoché esclusivamente sulle opere edite: sono talvolta acuti ed importanti ma elusivi, o spesso inconsapevoli, dei problemi di tradizione dei testi che, in un delicato momento dottrinale di mutue dipendenze e di reciproche influenze più o meno palesi, possono avere sostanziale rilevanza anche per la comprensione e la ricostruzione di singoli istituti o aspetti del pensiero giuridico. Dall'altra stanno i contributi attenti alla tradizione manoscritta e tendenzialmente completi e puntuali nelle proposte di confronto testuale con le altre opere coeve: è in questo contesto che, oltre alla più approfondita ricostruzione delle vicende dei singoli testi approdante spesso a risultati assolutamente innovativi – e gli esempi, ricordati per le opere di Graziano, Paucapalea, Rolando ed altri sono probanti al riguardo – si attingono le nuove prospettive per il futuro dei nostri studi, ed è sulla base di tale convinzione che si è ritenuto più giusto soffermarsi sui contributi storiografici che hanno battuto questa strada. Non si tratta della scelta di attestarsi su un filologismo fine a se stesso, ma di affrontare le opere dei giuristi medievali con gli strumenti che, come hanno dimostrato gli studi presi in esame, sono gli unici che possano permettere ricostruzioni storiografiche corrette.

---

<sup>56</sup> *Ibidem*, pp. 85-86.

## Nota bibliografica

Dal momento in cui questa relazione è stata letta, nel 1980, alcuni giuristi e opere della scuola canonistica bolognese tra il XII ed il XIII secolo sono stati ancora oggetto di attenzione da parte della storiografia canonistica e mi sembra opportuno, mantenendo i criteri adottati nella relazione, segnalare i più significativi.

Da un punto di vista numerico sono in maggioranza i lavori dedicati a Graziano e al Decreto, a riprova della vastità e complessità di temi e di problemi che quest'opera ed il suo autore pongono. Una ricostruzione biografica, che non tiene conto dei contributi citati nel testo e rimane per questo parziale, è stata tentata da C. MESINI, *Postille sulla biografia del «Magister Gratianus» Padre del diritto canonico*, in «Apollinaris», LIV (1981), pp. 509-537. Temi più specifici sono stati toccati da T. LENHERR, *Die Summarien zu den Texten des 2. Laterankonzils vom 1139 in Gratians Dekret*, in «Archiv für katholisches Kirchenrecht», CL (1981), pp. 528-551; ID., *Fehlende «Paleae» als Zeichen einer überlieferungsgeschichtlich jüngeren Datums von Dekret-Handschriften*, *Ibidem*, 151 (1982), pp. 495-507; ID., *Arbeiten mit Gratians Dekret*, *Ibidem*, pp. 140-166. Un altro importante contributo è quello di R. WEIGAND, *Die Dekretanhänge in den Handschriften Heiligenkreuz. 44, Pommerfelden 142 und München 28175*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 13 (1983), pp. 1-25; lo stesso autore ha poi trattato il problema della presenza del diritto romano in *Romanisierungstendenzen im frühen kanonischen Recht*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXIX (1983), pp. 200-249. Sempre in tema di fonti graziane ancora importante il contributo di P. LANDAU, *Neue Forschungen zu vorgatianischen Kanonensammlungen und den Quellen des gratianischen Dekrets*, in «Ius Commune», XI (1984), pp. 1-29. Si può da ultimo segnalare Y. LE ROY, *Les Conciles gaulois et le Décret de Gratien*, in «Revue historique de droit français et étranger», 59 (1981), pp. 553-575.

Sulle raccolte di testi normativi della Chiesa del secolo XIII sono da segnalare alcune interessanti novità. In primo luogo la pubblicazione nei *Monumenta Iuris Canonici, Series B, Corpus Collectionum*, voll. 3 e 4, degli *Studies in the collections of twelfth-century decretals, from the papers of the late*, a cura di W. HOLTZMANN, C.R. CHENEY e M.G. CHENEY, Città del Vaticano 1979 (discusse da P. LANDAU, *Dekretalensammlungen des 12. und beginnenden 13. Jahrhunderts*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXVIII, 1982, pp. 453-461) e delle *Decretales ineditae saeculi XII, from the papers of the late*, a cura di W. HOLTZMANN, S. CHODOROW e C. DUGGAN, Città del Vaticano 1982. I problemi relativi alle collezioni di decretali sono state oggetto di approfondimento da parte di P. LANDAU, *Studien zur Appendix und den Glossen in frühen systematischen Dekretalensammlungen*, in «Bulletin of Medieval Canon Law», 9 (1979), pp. 1-21, e U. BLUMENTHAL, *Decrees and decretals of Pope Paschal II in twelfth-century canonical collections*, *Ibidem*, 10 (1980), pp. 15-30.

Ancora fonti e problemi relativi a grandi figure di decretalisti sono discussi nei contributi di R. M. FRAHER, *Tancred's 'Summula de criminibus': A new text and a key to the 'Ordo iudiciarius'*, *Ibidem*, 9 (1979), pp. 23-36; G. FRANSEN, *Etats différents d'un même Question disputée*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung», LXVIII (1982), pp. 136-152; A. GARCIA Y GARCIA, *Glosas de Juan Teutónico, Vicente Hispano y Dámaso Hungaro a los Arbores Consanguinitatis et Affinitatis*, *Ibidem*, pp. 153-185. Il principale protagonista e le caratteristiche della compilazione gregoriana sono state ancora oggetto di qualificata attenzione. S. RAYMUNDUS DE PENNAFORTE, *Summa de matrimonio*, a

cura di X. OCHOA e A. DIEZ, Roma 1975 (*Universa Bibliotheca iuris*, UBI); S. KUTTNER, *Raymond of Peñafort as editor: The 'decretales' and 'constitutiones' of Gregory IX*, in « Bulletin of Medieval Canon Law », 12 (1982), pp. 65-84; allo stesso autore, infine, si deve un altro prezioso contributo sui problemi della glossa ordinaria alla raccolta gregoriana: *Notes on the Glossa ordinaria of Bernard of Parme*, *Ibidem*, 11 (1981), pp. 86-94. Sempre sulla canonistica del periodo è da segnalare l'interessante studio di M. BERTRAM - M. DUYNSTEE, *Casus legum sive suffragia monachorum. Legistische Hilfsmittel für Kanonisten im späteren Mittelalter*, in « Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis », LI (1983), pp. 317-363.

# INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

## *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605



Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>'Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae'</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo